Rail Cargo Italia
Rail Cargo Austria Group

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 29 gennaio 2013 alle ore 10.00 presso gli uffici amministrativi di Rail Cargo Italia Srl siti in via Girardengo 60 Novi Ligure

LE PARTI

Rail Cargo Italia rappresentata da:

Leo Herze	(Amministratore delegato)
Michael Brandt	(Amministratore delegato)
Angelo Nelli	(Direttore risorse umane & Organizzazione)
Roberto Macagno	(Senior Advisor)

e assistita da

Dott. Fabio Brega	(Consulente del lavoro delegato – Iscr. Albo Novara nr. 261)

E

le segreterie Regionali di:

FILT-CGIL	rappresentata da Mauro Poggio
FAST-CONFSAL	rappresentata da Carmine Esposito e Ricci Giovanni
congiuntamente alle RSA	rappresentate da Vladimiro Viterbo rappresentate da Fornaca Simone

PREMESSO CHE

- L'azienda ha come attività principale il trasporto merci su rotaia ed ha ottenuto le autorizzazioni necessarie alla formazione, ritenuta strategica, del personale di macchina.
- In data 01/02/2012 e successivamente in data 06/03/2012 e 13/07/2012 l'Azienda ha proceduto rispettivamente a nr. 12, poi 6, poi 16 assunzioni con contratto di inserimento - ex D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - per la formazione e l'adeguamento delle capacità professionali dei lavoratori, finalizzate al graduale raggiungimento delle abilitazioni di "capotreno/accompagnamento treni" tramite un percorso formativo specifico, sostanzialmente sintetizzabile in corsi professionali e formazione *on the job*, seguiti da esame finale di abilitazione.
- I contratti di inserimento furono stipulati in applicazione del CCNL allora vigente, ovvero AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - Assologistica, che prevedeva all'art. 51 un termine massimo di 12 mesi per i contratti di inserimento riferiti alle mansioni in oggetto.
- Che in data 3 agosto 2012 sono stati sottoscritti dall'azienda unitamente alle OOSS, accordi specifici di confluenza al CCNL Mobilità/Attività ferroviarie, stabilendone l'integrale applicazione a decorrere dal mese di settembre 2012.
- Che il CCNL attualmente vigente ed il Contratto Aziendale di 2° livello prevedono, dando applicazione all'Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004, un termine massimo di durata dei contratti di inserimento pari a 18 mesi, in quanto consentono la formazione con mansioni di "macchinista", in possesso della licenza e del certificato complementare alla condotta dei treni.

Rail Cargo Italia
Rail Cargo Austria Group

- Che il completamento dei processi di formazione citati, ottimizzerebbe i costi di formazione già sostenuti e, al termine del periodo formativo, garantirebbe ai lavoratori interessati un livello di professionalità più elevato e il corrispondente inquadramento.

Dopo ampia valutazione per

- valorizzare gli investimenti formativi fin'ora sostenuti dall'Azienda;
- permettere il completamento della formazione specifica ai lavoratori e il conseguimento delle relative abilitazioni da "macchinista"
- garantire la continuità del contratto di inserimento per ulteriori 6 mesi al fine di completare la formazione, evitando ricadute occupazionali negative immediate;
- permettere una obiettiva valutazione dei candidati a fine corso i quali, in caso di abilitazione, vedrebbero stabilizzati i propri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento e professionalità più elevate;

concordano di disciplinare la prosecuzione dei contratti di inserimento fino al limite massimo legale e contrattuale di 18 mesi, con variazione del termine finale e del PFI, previa accettazione individuale dei candidati.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti concordano quanto segue:

- Verrà proposta ai lavoratori in inserimento una modifica in senso migliorativo del Piano Formativo Individuale, inserendo in esso anche la formazione per l'abilitazione a "Macchinista".
- In caso di accettazione della variazione, i contratti di inserimento vigenti alla data odierna verranno estesi fino a mesi 18.
- La Società si impegna, a seguito del superamento dell'esame e dell'ottenimento della licenza e certificato complementare, ad assumere i lavoratori interessati con contratto di lavoro indeterminato ed inquadramento previsto da contrattazione collettiva vigente.
- Nell'ipotesi in cui, uno o più lavoratori, non superassero l'esame della licenza e certificato complementare, le parti si incontreranno entro il termine contrattuale previsto per valutarne l'inserimento in organico con diversa mansione o la gestione del prolungamento del periodo formativo ai fini dell'ottenimento delle abilitazioni, salvo obiettivo impedimento non imputabile all'azienda (a titolo esemplificativo: periodi prolungati di malattia che non permettano la corretta gestione della formazione, intervenuta cessazione, mancata sottoscrizione dei documenti aziendali, giusta causa, mancato superamento visite mediche RFI).
- Il presente accordo scade il 31/12/2013 ed ha valore solo per i contratti di inserimento stipulati ai sensi del precedente CCNL ed il cui termine originario di 12 mesi scade nel corso dell'anno 2013.

Letto confermato e sottoscritto.

Rail Cargo Italia Srl | Le OOSS | Le RSA